

Legge regionale 17 gennaio 1984 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 16/02/1999

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.

Art. 9

La ricostruzione a termini delle vigenti leggi regionali o statali dei fabbricati rurali e degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli danneggiati dall' evento calamitoso del settembre 1983 nell' Alta Carnia potrà essere effettuata - qualora per ragioni connesse all' evento calamitoso non fosse possibile nell' area su cui insistevano - su area diversa, purché ricadente nel medesimo comune od in comune contermini ed appartenente ai medesimi proprietari.

Parimenti le opere infrastrutturali, quali strade interpoderali o vicinali, elettrodotti ed acquedotti rurali, potranno essere ripristinate ricostruendone parte su aree diverse da quelle sulle quali originariamente insistevano.